



Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

- PARTE SPECIALE -

12

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA

art. 25*decies* d.lgs. n. 231/2001



SOMMARIO

1.0 - INTRODUZIONE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DEDICATA AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	3
2.0 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	3
3.0 - LA FATTISPECIE DI REATO PREVISTA DALL'ART. 377 <i>BIS</i> C.P.	3
4.0 - LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	3
5.0 - ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	4
6.0 - PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	4
7.0 - I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	5



1.0 - Introduzione e funzione della parte speciale dedicata al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

L'obiettivo della presente sezione di Parte Speciale (12) del MOG 231 attiene alle regole di condotta relative al rischio di commissione di reati posti a tutela dell'amministrazione della giustizia, in linea con la riforma introdotta con il recente d.lgs. n. 21/2018, con particolare riferimento ai delitti previsti dall'art. 25-decies d.lgs. 231/2001.

La presente sezione è rivolta a tutti i Destinatari del MOG 231, (apicali, dipendenti, organi sociali, collaboratori esterni, fornitori, partner, per come già richiamato nella Parte Generale).

Nello specifico, la presente sezione di Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che dipendenti, apicali, organi sociali, collaboratori esterni e partner della società (in breve: i Destinatari) sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOGC 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2.0 - Criteri per la definizione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

La presente Sezione di Parte Speciale recepisce le innovazioni legislative che nel 2006 hanno modificato il d.lgs. n. 231/2001 introducendo la rilevanza di reati commessi in danno dell'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento al delitto previsto dall'art. 377**bis** c.p.

In linea generale, vengono in considerazione eventuali atti compiuti da soggetti aziendali quali amministratore, dirigenti e dipendenti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, hanno contatti con soggetti sottoposti a procedimenti penali. In tali occasioni, infatti, questi soggetti, al fine di evitare che la società o un altro soggetto alla stessa collegato siano coinvolti all'interno di un procedimento penale, induce un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, pur in presenza di facoltà di astensione, a non deporre o a fornire una deposizione fuorviante.

In caso di accertata responsabilità, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a **500 quote**.

3.0 - La fattispecie di reato prevista dall'art. 377**bis** c.p.

Il reato di induzione a **non rendere dichiarazioni** o **rendere dichiarazioni mendaci** all'Autorità Giudiziaria sanziona la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In tal caso, si è puniti con la pena della reclusione da **due a sei anni**.

4.0 - Le attività sensibili relative ai reati contro l'amministrazione della giustizia

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte in relazione alle fattispecie incriminatrici richiamate dall'art. 25**decies** d.lgs. n. 231/2001, si rappresenta una bassa probabilità, e dunque un rischio tollerabile, che i sopraindicati reati possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio di W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.



Le principali Attività Sensibili che la società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- a) Gestione del **contenzioso** (giuslavoristico, civile, amministrativo, fiscale, penale) in fase pre-contenzioso, contenzioso **stragiudiziale** e giudiziale.
- b) Selezione e Gestione dei **consulenti**.

5.0 - Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni:

a) Il Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle citate Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione e controllo sui conferimenti di incarico a consulenti (avvocati) esterni ed in relazione alla gestione dei contenziosi.

b) Tesoreria - Affari Legali

È la funzione che si occupa della predisposizione della documentazione e del pagamento relativo ad eventuali contenziosi insorti.

6.0 - Principi e regole di comportamento

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nella parte generale del Modello 231 e nella presente parte speciale.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, tutti i Destinatari del Modello 231, (Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori, e tutte le altre controparti contrattuali), devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
- il Codice Etico Aziendale;
- Il presente Modello 231;
- Le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente al sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

Si individuano di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne dell'azienda, relativi a qualsiasi operazione/attività che coinvolga la previsione dettata dall'art. 25decies d.lgs. n. 231/2001.

- a) **Divieto di indurre** chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima.
- b) **Obbligo di prestare** una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
- c) I destinatari, (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso), chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente e secondo verità la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo **riserbo** relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo.



- d) Tutti i destinatari **devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile, l'Amministratore Unico e l'OdV di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento, civile o penale** che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

7.0 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti, doveri e poteri dell'Organismo di Vigilanza, questo effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati contro la corretta amministrazione della giustizia di cui all'art. 25^{decies} d.lgs. n. 231/2001.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente parte speciale 13, ex art. 25^{decies} sono i seguenti:

- monitorare, sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti, l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili volte ad accertare, da un lato, il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute;
- monitorare le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi e, più in generale, tutte le azioni giudiziarie che coinvolgono, a qualunque titolo, la W.E.M-Waste Engineering Management s.r.l.;
- proporre, ove necessario, che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV: nessun obbligo di flusso informativo (salvo verifica di evento rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001).

VERIFICA DELL'ODV: non è prevista alcuna verifica, salvo i casi in cui venga comunicata l'insorgenza di un evento rilevante ex D.lgs. 231/2001 o altra rilevante/fondata comunicazione ovvero i casi di verifiche eccezionali dell'ODV.